

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0007925

082/032101.01.4109.044C

Roma, 27 maggio 2011

OGGETTO: Interpretazione del titolo XIX dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996.

Perviene da parte della Direzione Regionale dell'Umbria la nota indicata a margine, di interpretazione del parere espresso da questo Ufficio con nota prot. 2386 del 22/02/2011, relativamente al quesito sull'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi nei locali esistenti di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Si concorda con tale interpretazione, specificando che, per i locali esistenti, l'obbligo dell'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi, oltre che negli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard, sia esteso unicamente agli altri casi previsti dal D.M. 19 agosto 1996.

La Direzione Regionale Lazio, che legge per conoscenza, terrà conto di tale interpretazione informando i relativi Comandi di competenza.

Parere della Direzione Regionale

Questa Direzione Regionale è venuta a conoscenza del parere espresso da codesta Direzione Centrale in merito ad un quesito posto dal Comando Provinciale di VV.F. di Roma sull'applicazione del titolo XIX dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996 relativo alla installazione degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi nei locali esistenti di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Considerato che lo scrivente interpreta il suddetto parere nel senso che per i locali esistenti l'installazione dell'impianto di rivelazione sia limitato unicamente alle fattispecie previste ai seguenti punti e non a tutti gli ambienti del locale:

- 2.3.2, lettera i) e 2.3.3 (accorgimento migliorativo per la declassificazione dei materiali, ai fini della reazione al fuoco);
- 4.3.4 (accorgimento migliorativo per l'aumento della lunghezza massima del percorso di uscita da 50 m a 70 m);
- 4.5.3 (in alternativa al comando manuale di apertura degli infissi per l'aerazione dei vani scala);
- 12.3.2, lett. B e C (per l'azionamento delle serrande resistenti al fuoco inserite nelle condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione in corrispondenza degli attraversamenti delle strutture che delimitano i compartimenti, nonché per l'arresto automatico dei ventilatori);
- Titolo XVI (negli ambienti con carico di incendio superiore a 30 kg/m²);

si prega di confermare se tale interpretazione risulta in sintonia con il pensiero di codesto Ufficio.